

Oggetto: ritrovamento di cosa. Consegna ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____, recapito
telefonico _____, consegna in data odierna, ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile,
quanto segue.

Descrizione degli oggetti ritrovati: _____

Altresì il sottoscritto dichiara quanto segue, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76, DPR n. 445/2000, relativamente agli oggetti ritrovati, sopra descritti:

1) **Di non conoscere il proprietario;**
2) **Luogo del ritrovamento:** _____

3) **Data del ritrovamento:** _____
4) **Circostanze del ritrovamento:** _____

Il sottoscritto, preso atto delle disposizioni del Codice Civile, riportate in calce alla presente, nonché del fatto che il Comune di Prepotto rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra il proprietario ed il ritrovatore, ai fini di quanto previsto dall'art. 930 del Codice Civile "Premio dovuto al ritrovatore", inoltre:

- chiede ed acconsente (*)
 non acconsente, rinunciando all'anzidetto premio (*)

che il Comune di Prepotto comunichi al proprietario, al momento del ritiro dell'oggetto, i propri recapiti sopra indicati.

In fede.

Prepotto, _____

(*) *Barrare la casella a seconda del caso che ricorre*

COMUNE DI PREPOTTO

Si attesta ai sensi dell'art. 38, DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione che precede è stata apposta in mia
presenza dalla persona sopra generalizzata, identificata come segue:

Prepotto, _____ Il funzionario incaricato

Codice Civile:

Art. 927. Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928. Pubblicazione del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930. Premio dovuto al ritrovatore. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.